

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24: NOVITA' DAL 01/07/2024

Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l'articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, prevedendo **l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24** (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), **i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.**

I modelli F24 che contengono crediti in compensazione aventi ad oggetto crediti iva, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP, crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, crediti da indicare nel quadro RU, crediti INPS e INAIL vanno **OBBLIGATORIAMENTE** presentati mediante Entratel/Fisconline.

Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale **per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi** affidati agli agenti della riscossione **per importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.**

L'esclusione dalla compensazione **non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.**

La nuova disciplina non si applica, inoltre, in relazione ai crediti relativi a **contributi Inps e premi Inail**. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori alla soglia fissata dalla norma.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata:

- a) **dai datori di lavoro non agricoli** a partire dal **quindicesimo giorno** successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- b) **dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola** a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c) **dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps** di cui all'articolo 2, comma 26, L.

Bonesi | Zancanella

STUDIO BONESI & ZANCANELLA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

335/1995, a decorrere dal **decimo giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato